

Agli albori della criminologia



a cura di Raffaella Sette



Raffaele Garofalo





18 novembre 1851



Raffaele Garofalo,
che acquisterà il titolo di “barone”
nel 1855, nasce a Napoli.

Nel 1872 si laurea in
giurisprudenza presso l’Università
di Napoli e, nel 1874, entra in
magistratura, da cui si dimette, per
raggiunti limiti di età, il 31 gennaio
1922.

Immagine tratta dall’Archivio Storico del Senato della
Repubblica, *Raffaele Garofalo*, Senato della Repubblica
Italiana.

Archivio Storico del Senato della Repubblica, *Raffaele Garofalo*;
Senato della Repubblica Italiana.
Camponeschi P., «*Garofalo, Raffaele*», in *D.B.I.*, vol. 52, 1999.

Una lunga carriera giudiziaria



La prestigiosa carriera di Garofalo nelle fila della magistratura comincia il 26 agosto 1897 con la nomina a sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Brescia.

Passando poi per Roma, Napoli, Catanzaro, Venezia e Torino, sale nella scala gerarchica (sostituto procuratore generale di Corte di Cassazione, Presidente di Sezione di Corte d'Appello e di Corte di Cassazione, Consigliere e poi Avvocato generale presso la Corte di Cassazione di Roma) per giungere, come ultimo incarico (dal 25 aprile 1920), ad assumere le funzioni di Primo presidente della Corte di Cassazione di Napoli.

Relazione d'inaugurazione dell'anno giuridico presso la Corte di Cassazione di Torino (6 novembre 1916)



In qualità di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di Torino, Garofalo apre l'anno giudiziario 1916-1917 pronunciando una relazione in cui si sofferma innanzi tutto sui compiti di una magistratura «estranea ai partiti» e «indipendente da ogni altro potere dello Stato». A tal proposito, «loda l'organizzazione giudiziaria dell'Inghilterra e degli Stati Uniti, che pongono il giudice su di un piedistallo molto elevato, avvertendo che una delle forze contro cui più grave per la giustizia è la lotta, è nel mondo contemporaneo la plutocrazia, che domina quasi sovrana, e trova, sempre che ne abbia bisogno, altri poderosi appoggi, accresciuti dalla guerra presente.

[...] Il senatore Garofalo prospetta quindi, in tesi generale, gli effetti dello stato di guerra sui lavori giudiziari, sulla durata dei lavori stessi, ricordando a questo proposito il lamento shakespeariano, che le dilazioni dei giudici sono fra le cose che rendono la nostra esistenza più misera e triste, e lodando la celerità dei Collegi giudiziari italiani, e delle Corti di Cassazione in ispecie, tenuto conto del numero eccessivo dei ricorsi infondati (da molti anni la media di quelli accolti non è che del 28 per cento).»



1885



Viene pubblicata, presso i Fratelli Bocca Editori di Torino, l'opera *Criminologia. Studio sul delitto, sulle sue cause e sui mezzi di repressione* che, nel 1890, fu pubblicata in seconda edizione, interamente rivista dall'autore, nella sua traduzione francese presso l'editore parigino Felix Alcan.

Criminologia

Prefazione del 10 luglio 1885



«La società contemporanea offre una strana antinomia. Noi vediamo da per tutto la maggioranza sovrana, onnipotente, anche là dove la sua incompetenza è manifesta o la sua imparzialità impossibile.

Solo in un campo essa si arresta, dubbiosa dei suoi diritti; solo allora essa indaga i limiti della sua sovranità, quando si trova di contro la più abietta, la più nociva fra le minoranze, quella dei delinquenti.

Mentre il senso morale si va estendendo in ogni direzione e va acquistando una delicatezza sempre maggiore, mentre vi è l'abisso fra una nazione moderna ed una tribù di selvaggi, i costumi di questi ultimi sono riprodotti fra noi da pochi esseri anormali; e la società ne subisce ogni giorno l'orribile spettacolo.

Il delitto offende i più profondi suoi sentimenti, i più sacri suoi diritti, e pure essa non sa trovare il modo di rendere meno gravi la sua vergogna e il suo dolore.

Quest'apatica rassegnazione dipende in gran parte dalla prevalenza di una dottrina che ha segnato i limiti alla reazione sociale contro il delitto, in nome di alcuni principii giuridici malamente trasportati nel campo della criminalità. Senza studiare in sé il medesimo fenomeno, questa dottrina ha preteso stabilire le norme assolute ed invariabili della reazione.

Criminologia

Prefazione del 10 luglio 1885



[...] Il risultato che si è ottenuto è stato quello di contrastare l'applicazione di una grande, universale legge di natura, origine delle nostre presenti condizioni di vita, origine di ogni civiltà, la selezione.

[...] Invano la scienza dimostra la propagazione ereditaria del delitto.

[...] I giuristi rispondono presentando progetti di nuovi codici che aboliscono quasi del tutto i mezzi di eliminazione, e non oppongono altro argine alla delinquenza che l'ospitalità nelle case dello Stato, ove i malfattori hanno diritto al pane ed all'ozio, e donde usciranno ad infestare di nuovo la società [...].

Senza alcuno studio delle cause della criminalità, senza alcuna cognizione degli effetti dei castighi, senza alcuna distinzione delle classi di rei a cui l'uno o l'altro mezzo repressivo è più o meno adatto – i nostri penalisti s'immaginano di aver raggiunto la perfezione.

[...] Mentre è dimostrato non essere il delitto che l'effetto di anomalie psichiche, di abitudini inveterate, di ambienti malsani, i giuristi non sanno vedere in esso che una colpa volontaria; mentre si tratta di prevenire il male rendendo quelle tendenze innocue, quelle abitudini impossibili, [...] essi rifiutansi a studiare gli ostacoli da porre sulla via che il reo ha cominciato a percorrere, e pretendono castigarlo in proporzione della sua responsabilità morale, cioè a dire della supposta libertà ch'egli avea di scegliere fra il bene ed il male.

Criminologia

Prefazione del 10 luglio 1885



[...] Questa scuola del diritto penale classico, vedendo che la moderna psicologia e l'antropologia invadevano il suo campo e scuotevano le sue fondamenta, non ha saputo resistere in altro modo che dando a queste scienze la taccia di volere la riabilitazione del delitto e l'impunità dei malfattori.

[...] Un movimento, a cui l'autore di questo scritto non fu estraneo, si è prodotto già da qualche anno in Italia per concretare i risultati della scienza e studiarne l'applicazione alla penalità. Una scuola è sorta, accolta con vive simpatie in Francia, Germania e Russia, ed ha già esposto, benché frammentariamente, tutta una nuova teoria penale.

Ora è tempo di raccogliere e conchiudere, coordinando le idee ad un principio non arbitrario, non metafisico, ma biologico ed irrecusabile; – di determinarne quindi le possibili applicazioni, non sulla base delle ipotesi, ma su quella delle esperienze già fatte; – di vedere infine quale parte della legislazione possa conservarsi, quale debba modificarsi o radicalmente mutarsi perché mal rispondente allo scopo».

BIBLIOTECA ANTROPOLOGICO-GIURIDICA — Serie II, Vol. XI.

RIPARAZIONE
ALLA
VITTIME DEL DELITTO

PER
R. GAROFALO



FRATELLI BOCCA EDITORI

Librai di S. M. il Re d'Italia

ROMA
Corso, 216

TORINO
Via Carlo Alberto, 3

FIRENZE
Via Corsetani, 3

DEPOSITI

PALESTRA
Università, 12
(N. GAROFALO)

NAPOLI
Piazza Plebiscito, 2
—
1887

CATANIA
S. Maria di Rom., 23
(N. GAROFALO)

1887



Viene pubblicata, presso i Fratelli
Bocca Editori di Torino, l'opera
Riparazione alle vittime del delitto.

Riparazione alle vittime del delitto

Prefazione



«Energiche voci si alzano ogni giorno a favore di coloro che, imputati di un reato, furono tratti in arresto ed ebbero a subire, prima del giudizio, una lunga prigionia. Alla Camera dei deputati si studiano progetti di legge tendenti a compensare pecuniariamente le detenzioni preventive non giustificate da una sentenza definitiva del magistrato. Ma poche persone frattanto si preoccupano di ciò che sarebbe un interesse sociale al certo non inferiore, la indennità alle vittime dei delitti.

E pure questa classe di persone, a cui ogni più onesto cittadino potrà avere la sventura di appartenere, meriterebbe da parte dello Stato uno sguardo benevolo, una parola di conforto. Essa avrebbe diritto per certo a maggiori simpatie che la classe dei delinquenti, i quali sembrano oggi il principale oggetto della sollecitudine dei nostri legislatori.

Se la prima ragione di esistenza dello Stato è la tutela dei diritti dei cittadini, sembra che quando questa tutela riuscì vana, esso debba pur fare qualche cosa per riparare il male che non seppe impedire, benché appunto per impedirlo esso prelevi le imposte e limiti in tanti diversi modi la libertà individuale.

[...] La scuola classica dei criminalisti limitò o suoi studii alla qualità e quantità di pena da doversi minacciare alle diverse specie di reati. Essa mise da parte, come oggetto affatto estraneo alla repressione penale, la materia della riparazione dei danni.

Riparazione alle vittime del delitto

Prefazione



Spetta alla nuova scuola positiva il vanto di avere considerato la riparazione come uno degli obiettivi precipui della repressione; [...] di avere sostenuto che la funzione dello Stato non si arresti già ad una generica condanna del colpevole ai danni e interessi, ma che esso debba costringere all'adempimento il riluttante, e adoperare a tale effetto ogni energico mezzo.

[...] Nel presente lavoro tenterò esporre ancor più sistematicamente codesta teoria, mostrando la giustizia e l'utilità sociale delle proposte che ne derivano».

Critica dei principi dominanti nella legislazione e nella giurisprudenza



«A due scopi dovrebbe tendere lo Stato quando accade un delitto: la tutela della società contro simili attentati, e la riparazione del danno.

[...] Cominciamo dal determinare cosa sia da intendersi per riparazione o risarcimento del danno. Quasi in tutt'i delitti contro le persone, la proprietà, la libertà individuale, l'onore, il pudore, l'ordine delle famiglie, la pena inflitta dal potere sociale all'offensore reca naturalmente all'offeso od alla sua famiglia una certa soddisfazione. Il pubblico riconoscimento della colpa, l'allontanamento del reo, la condizione d'inferiorità cui esso viene posto colla privazione della sua libertà o di altri suoi diritti, rappresentano l'ultima e più mite forma con cui si appaga in certo modo il desiderio di veder soffrire chi volontariamente ed ingiustamente ci nocque.

[...] Ma siffatta morale riparazione non è che una parte di quella che secondo giustizia è dovuta all'offeso. Egli e la sua famiglia hanno potuto soffrire più o meno, sia per l'atto stesso del delitto, sia per le conseguenze che ne son derivate. Se si tratta di attentato alla vita, la paura anzitutto nel momento dell'aggressione, poscia il dolore di una lesione, le angosce di una malattia forse pericolosa, gli effetti più o meno gravi di essa. È inutile parlare dei casi di morte, di malattia insanabile, di perenne debilitamento, di mutilazione, di cicatrici indelebili nel volto. Qui sarà perenne il dolore, ed il danno non potrà valutarsi se non in una misura sempre inferiore alla realtà. [...]

Critica dei principi dominanti nella legislazione e nella giurisprudenza



«[...] Non vi ha che i reati contro la proprietà, non accompagnati da violenza, in cui i confini del danno si veggano con una certa precisione, ma anche qui avrebbe torto chi volesse limitarlo alla perdita sofferta nella ricchezza. Bisogna aggiungervi sempre una quantità indeterminabile rappresentata dal dispetto, dalle ricerche affannose, dalla incertezza dello scoprimento e del ritrovamento degli oggetti rubati o dei valori frodati.

[...] È chiaro che è impossibile lenire altrimenti quei dolori se non per mezzo di una riparazione pecuniaria la quale non sia limitata al risarcimento del solo danno materiale (come ad esempio la restituzione dell'oggetto rubato, il pagamento delle medicine e il salario perduto in caso d'infermità), ma debba tener conto di tutti quegli altri elementi che per intenderci chiameremo danno morale.

E quanto più la legge saprà valutare tutti cotesti elementi e saprà trovare i modi di far ottenere all'offeso una riparazione pecuniaria approssimativamente equa, tanto più scemerà nell'offeso quel desiderio di vendetta [...].

In cambio di esigere lo strazio del reo e la sua lunga prigionia, l'offeso esigerà una riparazione pecuniaria, purché questa non sia un'irrisione, purché siano larghi i criterii della valutazione, purché il potere sociale non si limiti a dargli un diritto ma agisca energicamente, perché il reo non si possa sottrarre all'obbligo impostogli».

L'ammenda a favore della parte lesa



«[...] Noi vogliamo [...] che ogni reato, purché appartenga al novero di quelli da noi detti delitti naturali, sia d'azione pubblica, cioè a dire che non sia necessaria la querela dell'offeso, ma si debba procedere dal pubblico ministero di ufficio. Vogliamo che si veda se il reo sia pericoloso alla società, se nuovi delitti da lui si possono aspettare, ovvero se la maggiore probabilità sia ch'egli non turbi una seconda volta l'ordine sociale. Quando risulti che il reo appartenga ad una delle categorie di delinquenti temibili od inidonei alla vita della società od al particolare ambiente in cui essi trovansi (rei per istinto criminoso, folli morali, impulsivi, per alcoolismo, epilettici, isterici, ladri violenti o recidivi, vagabondi), sarà adoperato un mezzo eliminativo più o meno assoluto.

Ma quando apparisca invece non essere il reo fra costoro, e si tratti di uno di quei reati che abbiamo poc'anzi enumerato [ad esempio, furti semplici escluso il borseggio, truffe, appropriazioni indebite, falsi in scrittura privata, incendi senz'altra intenzione dolosa, omicidio, lesioni semplicemente colposi, omicidi in duello, ingiurie, diffamazioni], il miglior mezzo repressivo sarà il costringerlo a riparare il danno morale e materiale di cui egli è stato causa. Sarà questa [...] la pena per lui più sensibile, la più utile all'offeso in cui essa farà scomparire il desiderio di vendetta, la più utile allo Stato, che potrà così diminuire il budget delle prigioni. Tutti ne saranno dunque contenti, salvo i soli rei, i quali pure ne riceveranno un vantaggio indiretto nell'essere così salvati dalle depravazione sempre maggiore della vita carceraria».

L'ammenda a favore della parte lesa



«[...] l'ammenda alla parte lesa, come quella allo Stato, dovrebbero essere proporzionate, non solo al danno materiale e morale recato all'offeso ed alla sua famiglia ed alle spese di giustizia, ma anche alla situazione sociale ed alla condizione economica della parte lesa e dell'offensore, e quando quest'ultimo sia un indigente, la misura non dovrebbe mai essere tale da non potere essere raggiunta con lavoro assiduo in un tempo non troppo lungo. ... ma dove egli si rifiuti all'opera, o non faccia tutto quello che potrebbe, date le sue condizioni intellettuali e fisiche, ... l'ozioso vedrebbe innanzi a sé una prospettiva d'illimitata servitù».

L'ammenda a favore della parte lesa



«Qui è evidente che quando il valore del danno si conosce con precisione, esso debba per intero formare oggetto d'indennità, quale che sia la condizione economica del reo. Se questi avrà frodato per centomila lire, questa somma dovrà essere assegnata al danneggiato, oltre gl'interessi e le altre somme che rappresentano il danno morale e che valgono a completare la riparazione sotto forma di ammenda alla parte lesa, non meno che allo Stato.

Ma come si potrà imporre ad un disgraziato di guadagnare 120 o 150 mila lire col lavoro manuale? E se si assegna anche qui una durata di pochi anni, non sarà illusoria la riparazione?

[...] Se le mie idee fossero accettate, ed io dovessi formulare una legge ad esse conforme, stabilirei dunque come norma generale per tutt'i reati da reprimersi col sistema delle ammende, la durata massima di cinque anni di coercizione al lavoro, da prolungarsi senza limite, quando il reo non lavori assiduamente ed attivamente. Nei reati contro la proprietà o la fede pubblica, quando il danno materiale superi un certo valore (ad es., 5 mila lire), darei facoltà al giudice di prolungare fino a dieci anni la coercizione, e di prolungarla fino a quindici nel caso che il valore sia grandissimo (ad es., di oltre 50 mila lire); ma in questi casi vorrei molto più severa la prova dell'insolvibilità, senza la quale il reo non abbia speranza di ricuperare la propria libertà.

L'ammenda a favore della parte lesa



Solo da tali mezzi la società potrà aspettarsi un poco di quella giustizia che vanamente le promisero i legislatori dottrinarii degli ultimi periodi.

[...] Ciò che ho detto fin qui si applica a tutti quei casi [...] in cui una indennità pagata all'offeso sotto forma di ammenda, ed una seconda ammenda pagata allo Stato, potrebbero valere, con universale vantaggio, come un succedaneo delle presenti pene correzionali e di polizia, ovvero, su per giù, di quelle che s'infliggono per molte specie di reati che, secondo la teoria dei positivisti, non richiedono la eliminazione.

Ma forse che ne' reati più gravi non si dovrà del pari costringere l'offensore alla riparazione?

Ciò sarebbe strano ed ingiusto, e farebbe sì che la vittima desiderì, in molti casi, non vederlo condannato alla pena ch'egli merita.

L'ammenda a favore della parte lesa



[...] Se non che, secondo la nostra dottrina, i mezzi eliminativi non sono da adoperarsi che quando si possa presumere l'impossibilità di adattamento del reo alla vita sociale, impossibilità che deriva da un'anomalia psichica.

[...] In tutti i codesti casi di eliminazione parziale, ovvero, secondo le nostre leggi presenti, di pene detentive temporanee e di quelle dell'esilio, del confino, della interdizione o sospensione dai pubblici uffizii, non vi sarebbe ragione per dimenticare il diritto della parte lesa ad una riparazione pecuniaria.

[...] Per ciò che riguarda le pene da cui il condannato è lasciato materialmente libero ne' suoi movimenti, quale la relegazione [...], l'esilio, l'interdizione dai pubblici uffizi, non vi è che a ripetere ciò che fu detto nei Capitoli precedenti. Il reo lavorerà liberamente o sarà ascritto alle squadre di operai coatti per le ammende dovute alla parte lesa ed allo Stato.

S'egli è poi condannato alla reclusione in una casa di pena, sia costretto a quella specie di lavoro che vi è consentita dai regolamenti, ma se col prodotto di tale lavoro non poté guadagnare che una parte della somma dovuta, dovrà completare la riparazione, e però al termine della pena si troverà nella condizione medesima di qualsiasi altro condannato alle sole ammende».

1883-1888



Alcune riviste scientifiche (*Archives d'anthropologie*, *Revue d'anthropologie*, *Revue philosophique*) sono il campo di battaglia delle dispute intellettuali degli studiosi dell'epoca. Essendo la dottrina in auge quella che fa capo alla Scuola Criminologica Italiana, anche l'opera di Garofalo è al centro di dibattiti per quanto concerne alcune tematiche che, in varie forme, scuotono il mondo culturale di fine '800: 1) Il delitto naturale, l'anomalia del criminale, l'influenza dell'educazione e della situazione economica sul crimine; 2) Il diritto di punire.

Gabriel Tarde prende spunto dalla pubblicazione della traduzione francese dell'opera *Criminologia* di Garofalo per analizzare, talvolta criticamente, alcune tematiche a lui care.



«[...] Mais s'ensuit-il que la thèse du criminel aliéné doive triompher ? Pas d'avantage, et je suis d'accord sur ce point avec M. Garofalo. Le criminel n'est pas fou quand il agit conformément à son caractère propre, si monstrueux d'ailleurs et si étrangement dissemblable au caractère normal que puisse être ce caractère. Quand, né cruel et faux, il agit en vertu de son immoralité native, due, je l'accorde, à quelque lacune ou à quelque malformation de sa substance cérébrale, on peut, si l'on veut se permettre cet abus de langage, appeler *folie morale* sa perversité essentielle, mais il reste entendu que cette prétendue folie n'a rien de

«Ma ne consegue che la tesi del criminale alienato debba trionfare? Non più e sono d'accordo su questo punto con Garofalo. Il criminale non è folle quando agisce conformemente al suo proprio carattere, per quanto questo sia talmente mostruoso e stranamente dissimile dal carattere normale. Quando, nato crudele e falso, egli agisce in virtù della sua immoralità nativa, dovuta, ne do atto, a qualche lacuna o malformazione della sua materia cerebrale, si può, se si vuole permettere questo abuso di linguaggio, chiamare *folia morale* la sua essenziale perversità, ma resta inteso che questa pretesa follia non ha niente in

commun avec l'aliénation proprement dite, suspension ou dédoublement de la personne. La distinction est importante au point de vue de la responsabilité, si du moins on renonce à faire reposer celle-ci sur le libre arbitre, fondement désormais trop ruiné pour continuer à servir d'appui à la morale et aux sociétés.

[...] En fait, le sens droit de l'humanité a de tout temps appuyé la responsabilité des actions sur l'identité personnelle, nullement sur la liberté conjecturale, de leur auteur. En se plaçant à ce point de vue, on évite l'erreur périlleuse de penser que, parce que l'on professe résolument le déterminisme universel, on est forcé de rejeter, [...], les notions de Droit, de Devoir, de Justice, de Morale, assises séculaires de tout bâtiment social, et de fonder la pénalité sur la seule considération de l'utilité générale, du salut public.

comune con l'alienazione propriamente detta, sospensione o scissione della persona. La distinzione è importante dal punto di vista della responsabilità, se almeno si rinuncia a collegarla al libero arbitrio, nozione ormai troppo discredita per continuare a fungere da base per la morale e le società.

[..] Infatti, l'intero orientamento dell'umanità ha, in ogni tempo, basato la responsabilità delle azioni sull'identità personale, non certo sulla libertà congetturale, del loro autore. In tal senso, si evita il pericoloso errore di pensare, dato che si professa risolutamente il determinismo universale, di essere costretti a rigettare [...] le nozioni di Diritto, di Dovere, di Giustizia, di Morale, fondamenti secolari di ogni costruzione sociale, e di istituire la penalità prendendo in considerazione soltanto l'utilità generale e la salute pubblica.

Je regrette que M. Garofalo, malgré la préparation juridique de son esprit, soit tombé dans ce dernier écueil. Il y aurait échappé en attribuant plus d'importance encore qu'il ne l'a fait à la considération du *caractère individuel*. Le caractère de l'individu, comme le type normal de l'espèce, s'exprime et se réalise par un assez grand nombre d'actes divers, tour à tour reproduits avec une certaine périodicité qu'on nomme habitude, et il reste le même à travers ces variations. Sorte d'équilibre mobile de la conduite, il est parfois rompu, ou gravement troublé, comme on en a la preuve par un changement inexplicable survenu dans les habitudes de la vie, dont les moindres modifications non justifiées inquiètent avec raison l'aliéniste observateur. Elles dénotent l'insertion d'une nouvelle personnalité parasite en train de croître sur l'ancienne.

Mi spiace che Garofalo, malgrado la sua preparazione giuridica, sia caduto in quest'ultima trappola. L'avrebbe evitata attribuendo più importanza di quello che non ha fatto al *carattere individuale*. Il carattere dell'individuo, come il tipo normale della specie, si esprime e si realizza tramite un numero abbastanza ampio di atti diversi, che si riproducono di volta in volta con una certa periodicità chiamata abitudine, e resta identico pur passando attraverso queste variazioni. Sorta di equilibrio mobile della condotta, il carattere è talvolta perturbato, o gravemente offuscato, da un cambiamento inesplicabile intervenuto nelle abitudini di vita, le cui minime modificazioni ingiustificate inquietano a ragione l'alienista osservatore. Esse denotano la presenza di una nuova personalità parassita che cresce su quella preesistente.

Dès l'apparition de ce microbe cérébral, on peut dire que la responsabilité est entamée, et, s'il est le plus souvent impossible de mesurer ses amoindrissements, il n'est pas absurde de creuser ce problème ingrat.

[...] Cependant, si la criminalité native n'est ni une espèce particulière de folie ni un certain groupement d'anomalies où se refléterait à travers l'abîme des temps un type normal du lointain passé, ni l'un et l'autre à la fois, qu'est-elle donc enfin? J'ai depuis longtemps publié une réponse très simple à cette difficulté: elle est, je le répète, ce qu'on peut appeler un type professionnel. Je m'explique. Parmi les innombrables variétés de la nature humaine qui apparaissent à la surface d'une race et procèdent peut-être de son fond le plus intime [...], chaque profession sociale ou antisociale opère une sélection à son

Fin dall'apparizione di questo microbo cerebrale, si può dire che la responsabilità è compromessa e, se è spesso impossibile misurare tali degradazioni, non è assurdo approfondire questo problema ingrato.

[...] Tuttavia, se la delinquenza nata non è né una specie particolare di follia né un particolare raggruppamento di anomalie in cui si rifletterebero, nell'abisso dei tempi, un tipo normale di un remoto passato, né l'uno e l'altro insieme, che cos'è dunque? Da tempo ho pubblicato una risposta molto semplice a questa difficoltà: essa è, lo ripeto, ciò che si può chiamare un tipo professionale. Mi spiego. Fra le innumerevoli varietà della natura umana che appaiono alla superficie di una razza e provengono forse dal suo fondo più intimo [...], ogni professione sociale o antisociale opera una selezione a proprio

profit, elle attire à elle les organismes les plus adaptés au genre de vie qu'elle impose, au but qu'elle poursuit; de telle sorte que, si l'on soumettait à des mesures anthropométriques les avocats, les médecins, les prêtres, les commerçants, surtout ceux qui ont la vocation la plus décidée pour leur état, on ne manquerait pas de constater, pour chaque grande catégorie de métiers, la prépondérance proportionnelle d'un certain nombre de particularités morphologiques ou physiologiques, ailleurs en proportion minime. Il en doit être fatalement ainsi, soit que l'accès d'une carrière reste librement ouvert à tout le monde, car alors les mieux doués y affluent, soit qu'une carrière se ferme en caste, car, dans ce dernier cas, l'accumulation héréditaire des aptitudes acquises par l'habitude des mêmes fonctions transmises de génération en

vantaggio, attira a sé gli organismi più adatti al genere di vita che impone, al fine che persegue; in modo tale che, se si sottomettessero a misure antropometriche gli avvocati, i medici, i preti, i commercianti, soprattutto coloro che hanno la vocazione la più profonda, non si potrebbe non constatare, per ogni categoria generale di mestieri, la preponderanza proporzionale di un certo numero di particolarità morfologiche o fisiologiche, altrove presenti in proporzioni minime. Deve essere fatalmente così, sia che l'accesso ad una carriera resti liberamente aperto a tutti, perché allora i meglio dotati vi affluiscono, sia che una carriera si rinchioda in casta perché, in quest'ultimo caso, l'accumulazione ereditaria delle attitudini acquisite con l'abitudine alle stesse funzioni trasmesse di generazione in

génération produit à la longue un effet analogue au précédent, et même avec une intensité supérieure. [...] Or, il en a été de la profession criminelle comme de toute autre : elle a été tantôt fermée, tantôt ouverte, ou le plus souvent l'un et l'autre à la fois. [...] Il est à remarquer, en effet, que, tandis que toutes les carrières honnêtes vont s'ouvrant plus largement, [...], et même avec un regrettable excès, vont s'opposant plus systématiquement à leur recrutement par l'hérédité, les métiers criminels, au contraire, se propagent de plus en plus, par voie héréditaire, et doivent à l'emploi de cette force toute puissante dédaignée à tort par nos démocraties, leur enracinement graduel dans les milieux où ils se localisent. C'est là une des explications dont le progrès régulier, constant, mathématique, de la récidive, est susceptible. [...]».

generazione produce, alla lunga, un effetto analogo al precedente e anche con un'intensità superiore. [...] Considerando la professione criminale come una delle tante, essa è stata alternativamente aperta e chiusa o, più spesso, l'una e l'altra insieme. [...] Occorre sottolineare, in effetti, che, mentre tutte le carriere oneste tendono ad aprirsi maggiormente [...] e, anche con un eccesso increscioso, ad opporsi più sistematicamente al reclutamento per via ereditaria, i mestieri criminali, al contrario, si propagano sempre più per via ereditaria e devono all'impiego di questa forza onnipotente, disprezzata dalle nostre democrazie, il loro radicamento graduale negli ambienti dove si stabilizzano. È questa una spiegazione possibile del progresso regolare, costante, matematico della recidiva. [...]».

«[...] Distinguons deux innovations dont le mérite revient aux criminalistes dont il s'agit ici: en premier lieu, ils ont, avec une insistance louable, M. Garofalo en particulier, enseigné combien il importe de considérer dans le malfaiteur, non pas exclusivement son méfait, mais, à travers cet acte, sa puissance malfaisante. Si simple que soit cette idée, elle a été, elle est encore si étrangement méconnue par les tribunaux et les jurys et sa méconnaissance entraîne de tels abus, notamment en ce qui concerne les récidivistes, qu'il valait la peine de le rappeler avec cette force. Sur ce point, les novateurs ne méritent que des éloges. Mais en second lieu, ils estiment, M. Garofalo aussi bien que MM. Lombroso et Ferri, que l'aptitude criminelle est liée à une certaine conformation ou malformation cérébrale,

«[...] Analizziamo due novità il cui merito è da attribuire ai criminologi dei quali stiamo parlando: in primo luogo, essi, con una insistenza lodevole, Garofalo in particolare, hanno indicato quanto sia importante prendere in considerazione il malfattore, non esclusivamente il suo misfatto, ma, attraverso questo atto, la sua potenza malefica. Per quanto semplice possa essere tale idea, essa è stata, ed è ancora, così stranamente misconosciuta dai tribunali e dalle giurie e ciò comporta tali abusi, particolarmente per ciò che concerne i recidivi, che valeva la pena di ricordarlo con forza. Su questo punto, gli innovatori non meritano soltanto elogi. Ma, in secondo luogo, ritengono, Garofalo così come Lombroso e Ferri, che l'attitudine criminale sia collegata ad una certa conformazione o malformazione cerebrale,

déjà reconnaissable à certains caractères corporels.

[...] Laissons donc les aliénistes, peu à peu, localiser les impulsions et les sentiments élémentaires de l'âme, la pitié, la soif de vengeance, l'ambition, l'amour, l'égoïsme, la probité; attendons qu'ils aient reconnu à quels signes cérébraux, à quelles *raies spectrales* du cerveau, pour ainsi dire, est liée l'atrophie ou l'hypertrophie de ces caractères; après quoi, il sera possible d'aborder un problème plus ardu, celui de savoir à quelles anomalies cérébrales se lient leurs diverses combinaisons, parmi lesquelles mériteront d'être distinguées les virtualités criminelles.

[...] Une combinaison de propensions héréditaires (le caractère), combinée avec une combinaison d'exemples (le milieu social), voilà la source complexe du crime. M. Garofalo, comme en général tous ses collègues,

già riconoscibile da certe caratteristiche corporali.

[...] Lasciamo dunque gli alienisti, poco a poco, localizzare gli impulsi e i sentimenti elementari dell'animo, la pietà, la sete di vendetta, l'ambizione, l'amore, l'egoismo, la probità; attendiamo che abbiano riconosciuto a quali segni cerebrali, a quali *linee spettrali* del cervello, per così dire, è legata l'atrofia o l'ipertrofia di questi caratteri; dopo di che sarà possibile affrontare un problema più arduo, quello di sapere a quali anomalie cerebrali si collegano le loro diverse combinazioni, tra le quali meriteranno di essere distinte le potenzialità criminali.

[...] Una combinazione di propensioni ereditarie (il carattere), abbinata ad un insieme di esempi (l'ambiente sociale), ecco la fonte complessa del crimine. Garofalo, come in generale tutti i suoi colleghi,

à l'exception des socialistes, est porté à amoindrir plus qu'il ne convient la portée des influences du second genre. Pour lui, le penchant criminel consiste dans la diminution, poussée à un degré exceptionnel, du sentiment de pitié ou du sentiment de probité, en un seul mot du sens moral, par suite de quelque anomalie innée du cerveau. Admettons, si l'on veut, cette définition du délit et de la délictuosité, tout incomplète qu'elle est; passons sur l'abus de cette entité, le *sens moral*, sur laquelle les moralistes nouveaux se persuadent pouvoir rebâtir la morale, à l'exclusion de tous principes et de tous desseins suggérés du dehors. Mais ont-ils prouvé que le sens moral soit inné, qu'il ne se développe pas par la culture [...] ? L'eussent-ils prouvé, ne resterait-il pas vrai qu'il dépend de l'imitation sous toutes ses formes,

ad eccezione dei socialisti, è portato a limitare più del dovuto la portata delle influenze del secondo tipo. Per lui, la naturale inclinazione criminale consiste nella diminuzione, spinta ad un livello eccezionale, del sentimento di pietà o del sentimento di probità, in una sola parola del senso morale, a causa di qualche anomalia innata del cervello. Accettiamo, se si vuole, questa definizione di delitto e di delittuosità, per quanto incompleta sia; tralasciamo l'abuso di questa entità, il *senso morale*, sulla quale i nuovi moralisti sono convinti di poter rifondare la morale, eccezion fatta per tutti i principi e tutte le ispirazioni suggeriti dall'esterno. Ma essi hanno dimostrato che il senso morale è innato, che non si sviluppa dalla cultura [...] ? Anche se l'avessero dimostrato, non sarebbe comunque vero che esso dipende dall'imitazione sotto tutte le sue forme,

religion, école, éducation, apprentissage, etc., de déplacer à droite et à gauche, d'étendre ou de resserrer le champ où le sens moral s'exerce, et, par suite, de transformer profondément la criminalité d'un pays, sa race restant la même ? [...] Il y a toujours en nous un criminel possible, non pas, il est vrai, au préjudice de toutes sortes de gens – pour cela, il faut une anomalie spéciale et innée, – mais au préjudice des personnes qui, pour une raison ou une autre, nous paraissent étrangères à notre milieu social. Or, l'éducation, pour ne parler que d'elle, a ce pouvoir de faire déborder jusqu'aux limites du monde civilisé ce sentiment de *concitoyenneté sociale* qui est une garantie contre le délit, ou de le réduire aux proportions d'une étroite camaraderie, à un groupe de jeunes malfaiteurs. Voilà la vertu de l'éducation, et voilà pourquoi, entre

religione, scuola, educazione, apprendimento, ecc., lo spostamento a destra e a sinistra, l'estensione o il restringimento dell'ambito in cui il senso morale si esercita e, in seguito, la trasformazione profonda della criminalità di un paese, mentre la sua razza resta la medesima? [...] È sempre presente in noi un possibile criminale non a danno, è vero, di tutti i tipi di persone – per questo, occorre un'anomalia speciale e innata – ma a danno di persone che, per una ragione o per un'altra, paiono estranee al nostro ambiente sociale. In tal senso, l'educazione, per parlare solo di questo ambito, ha il potere di far straripare fino ai limiti del mondo civilizzato questo sentimento di *con-citadinanza sociale* che è una garanzia contro il delitto, o di ridurlo a proporzioni di conventicola, di gruppo di giovani malfattori. Ecco la virtù dell'educazione ed ecco perché,

autres considérations, je la crois capable d'empêcher ou d'enfanter la plupart des crimes. [...] je ne veux pas finir, cependant, sans assurer les lecteurs de la Revue que la lecture de ce livre, en les dépayasant peut-être, les intéressera d'autant plus, et leur offrira un des meilleurs exemples de cette association de l'esprit naturaliste et de l'esprit juriste, qui serait si féconde, à la condition d'être moins rare».

tra l'altro, la credo capace di impedire o di creare la maggior parte dei crimini. [...] non voglio finire, tuttavia, senza assicurare i lettori della Rivista che la lettura di questo libro, forse disorientandoli, li interesserà talmente, e offrirà loro uno dei migliori esempi di questo connubio tra pensiero naturalista e pensiero giuridico, da poter essere così feconda a condizione di essere meno rara».

Gabriel Tarde si interessa al tipo di penalità sistematizzato dal positivismo della nuova scuola italiana (*nuova scola*) e, con riferimento al pensiero di Garofalo, si avvicina alla sua teoria del diritto di punire, per metterne in rilievo alcune criticità.



«M. Garofalo [...] qui prétend prendre pour principe de la répression l'intérêt général, se voit amené par les préoccupations anthropologiques de son école à écarter la considération de l'exemple, (p. 251 et 259 de sa *Criminologia*) et dit expressément que la peine doit avoir pour but d'empêcher la répétition du fait délictueux *par le délinquant lui-même* (fût-il fou) *et non par autrui*. Comme si les habitudes vicieuses étaient seules à redouter, et comme si les contagions et les modes dangereuses devaient rester étrangères aux prévisions du législateur!».

«Garofalo [...], che pretende elevare a principio della repressione l'interesse generale, è condotto dalle preoccupazioni antropologiche della sua scuola a non prendere in considerazione l'esempio, (p. 251 e 259 della sua *Criminologia*) e dice espressamente che la pena deve avere lo scopo di impedire la ripetizione del fatto delittuoso *da parte del delinquente stesso* (fosse egli folle) e *non da parte di altri*. Come se le abitudini viziose fossero le sole da temere e come se i contagi e le mode pericolose dovessero restare estranei alle previsioni del legislatore!».

«Je ferai une critique du même ordre aux vues, d'ailleurs très fines et très digne de réflexion, présentées par le même auteur sur la tentative et la complicité. Il considère la tentative du délit comme le délit lui-même quand les moyens choisis par le coupable étaient propres à atteindre son but, et il juge punissable le complice par instigation dans le cas même où son mandataire criminel, soit par accident, soit par changement de volonté, n'a pas rempli son mandat. La raison donnée est toute simple: le péril que fait courir à la société la personne même du délinquant, autrement dit le danger de le voir commettre de nouveaux crimes, est le même, soit que son crime ait eu lieu, soit que, contrairement à son gré, il n'ait pas eu lieu».

«Muoverò una critica dello stesso ordine ai punti di vista, d'altronde molto sottili e degni di riflessione, presentati dallo stesso autore sul tentativo e sulla complicità. Egli considera il delitto tentato come un delitto vero e proprio quando i mezzi scelti dal colpevole siano propri a raggiungere lo scopo, e giudica punibile di istigazione il complice nel caso in cui il mandante, sia fortuitamente che recedendo dai propri propositi, non abbia portato a termine il suo mandato. La ragione è molto semplice: il rischio che il delinquente ha fatto correre alla società, detto altrimenti il pericolo che egli commetta nuovi crimini, è identico sia che il suo crimine abbia avuto luogo, sia che, malgrado lui, non abbia avuto luogo».

«Mais ici l'inconséquence d'une théorie qui ne tient pas un compte suffisant des influences sociales, tout en visant à l'utilité sociale, est manifeste. [...]

[...] pour qu'il y ait complicité criminelle à un degré quelconque, ne faut-il pas d'abord qu'il y ait crime? – La question n'est pas si simple.

Même inexécutée, la tentative ou la suggestion qui révèle une tendance criminelle signale un péril social; seulement ce péril est double s'il y a eu exécution, puisqu'à l'habitude criminelle naissante s'ajoute l'exemple criminel naissant, l'un et l'autre à comprimer.

Mais, à vrai dire, cette distinction ne donne pas la vraie raison de la difficulté qu'il y a à se mettre dans l'esprit, et à mettre dans l'esprit des juges ou des jurés, l'identité établie par Garofalo et par plusieurs législations entre certains crimes ou

« Ma qui è manifesta l'inconseguenza di una teoria che non tiene sufficientemente conto delle influenze sociali, mirando soltanto à l'utilità sociale. [...]

[...] affinché ci sia un qualsiasi grado di complicità nel reato, non occorre innanzi tutto che ci sia un crimine? – La questione non è così semplice. Anche se non commesso, il tentativo o l'influenza che rivela una tendenza criminale segnala un rischio sociale: soltanto che questo rischio è raddoppiato se vi è stata commissione poiché alla nascente abitudine criminale si aggiunge il nascente esempio criminale, entrambi da reprimere.

Ma, a dire il vero, questa distinzione non fornisce la vera ragione della difficoltà di tener conto, e di far tenere conto ai giudici o ai giurati, dell'equivalenza stabilita da Garofalo e da numerose legislazioni tra certi crimini

délits et leur tentative avortée par hasard. Si l'on cherche à s'expliquer l'indulgence que tout jury, tout tribunal même, a eue et aura toujours pour l'auteur d'un assassinat manqué ou d'un vol non réussi, on verra qu'elle se fonde sur le sentiment inconscient que nous avons tous de l'importance majeure qu'il faut accorder à l'accidentel, au fortuit, dans les faits sociaux. Tout n'est qu'heur et malheur.

[...] D'un accident dépend une victoire d'où dépend le sort d'un empire, d'où dépend dans une certaine mesure, la pente où la civilisation va couler.

[...] Eh bien, lorsque l'auteur d'une tentative d'assassinat empêché par une circonstance involontaire est traduit devant les assises, c'est, semble-t-il, une bonne fortune pour lui et non pas seulement pour sa victime sauvée que son fusil ait raté, que la

ed il loro tentativo fallito per caso. Cercando di spiegare l'indulgenza che tutte le giurie ed i tribunali stessi hanno manifestato e manifesteranno sempre per l'autore di un omicidio mancato o di un furto non riuscito, ci si accorgerà che essa si fonda sul sentimento inconscio che noi tutti nutriamo verso l'importanza fondamentale che occorre assegnare all'accidentale, al fortuito, nei fatti sociali. Tutto è soltanto fortuna o sfortuna. [...] Una vittoria può dipendere dal caso, da ciò derivano le sorti di un impero, da cui dipende, in una certa misura, il futuro di una civiltà. [...] Ebbene, quando l'autore di un tentato omicidio, non portato a termine a causa di una circostanza involontaria, è tradotto davanti alle assise, è, ci sembra, da considerare come una fortuna anche per lui e non soltanto per la sua vittima il fatto che il fucile abbia fatto cilecca, che lo

mèche allumée de sa main pour faire éclater la dynamite sur le passage d'un train royal se soit éteinte en route. Sa criminalité a beau être la même que s'il eût accompli son projet, sa bonne fortune est ou paraît être au yeux de tous sa propriété incontestable. On se dit vaguement [...] que lui nier cette propriété-là conduirait logiquement à nier aussi bien la plupart des propriétés les mieux établies. C'est peut-être absurde, mais l'irrationnel a de telles racines dans l'essence même de notre raison!».

stoppino da lui acceso per far saltare la dinamite al passaggio di un treno reale si sia nel frattempo spento. Anche se la sua professionalità nel crimine è la stessa che avrebbe manifestato se avesse terminato il progetto, agli occhi di tutti la sua dote incontestabile è, o sembra essere, invece la sua buona stella. Si dice vagamente [...] che negargli questa caratteristica porterebbe logicamente a misconoscere anche la maggior parte delle sue doti meglio sviluppate, ma l'irrazionale ha molte radici nell'essenza stessa della nostra ragione!».

«[...] Une des plus justes généralisation de la nouvelle école est celle qui consiste à envisager l'activité criminelle comme l'envers de l'activité productrice, et le méfait comme l'opposé symétrique du travail. Cette idée jetée en courant mériterait d'être ramassée; et, en la développant, on verrait jusqu'à quel point il est permis ensuite de nier le principe implicite de la proportionnalité des peines à la gravité des délits [...].

[...] Nos auteurs se moquent, avec quelque raison sans nul doute, de la prétendue échelle des peines, appliquée à la soi-disant échelle des délits. [...] Eux se piquent non de proportionner la peine au délit, mais de l'adapter *au but* que le législateur se propose, et qui est non le délit passé à faire expier, [...] mais un dommage matériel à réparer d'abord, et en second lieu l'éventualité des délits

«[...] Una delle più giuste generalizzazioni della nuova scuola è quella che consiste nel considerare l'attività criminale come il contrario dell'attività produttiva e il misfatto come l'opposto simmetrico del lavoro. Questa idea meriterebbe di essere approfondita e, sviluppandola, si noterebbe fino a che punto diventa permesso in tale prospettiva negare il principio implicito della proporzionalità delle pene alla gravità dei delitti [...].

[...] I nostri autori si fanno burla, con qualche ragione senza dubbio, della così detta scala delle pene applicata alla scala dei delitti. [...] Essi si piccano non di proporzionare la pena al delitto, ma di adattarla *al fine* che il legislatore propone di perseguire e cioè non il delitto commesso da fare espiare, [...] ma un danno materiale innanzi tutto da riparare e, in secondo luogo, l'eventualità di delitti

futurs à prévenir efficacement. Voilà pourquoi M. Garofalo, par exemple, critique avec force la fixation d'avance, par jugement, de la durée que l'emprisonnement prononcé doit avoir. Suivant lui, cette durée devrait être indéterminée, et ce n'est pas sans motif qu'il attribue à la prédétermination du temps de la détention, combiné avec la dépravation réciproque des détenus, la progression des récidives. La peine doit être un obstacle à la répétition du délit par le délinquant: elle doit donc être perpétuelle, s'il est de nature incorrigible. S'il est susceptible d'amélioration, elle doit être une cure; or, imagine-t-on l'envoi d'un malade dans un hôpital pour un temps préfixe? Quand le directeur de l'établissement, ou une commission sanitaire *ad hoc*, certifiera qu'il est guéri, il sortira; pas avant».

futuri da prevenire efficacemente. Ecco perché Garofalo, per esempio, critica con forza il fatto che la sentenza fissi con precisione la durata della reclusione. A suo avviso, questa durata dovrebbe essere indeterminata e non è senza motivo che egli attribuisce alla predeterminazione del periodo di detenzione, unita alla depravazione reciproca dei detenuti, la progressione delle recidive. La pena deve rappresentare un ostacolo alla ripetizione del delitto da parte del delinquente: essa deve dunque essere perpetua, se egli è di natura incorreggibile. Se egli è suscettibile di miglioramento, essa deve assumere la forma di una cura; ora ci si immagina di inviare un malato in un ospedale per un periodo prefissato? Quando il direttore della struttura, o una commissione sanitaria *ad hoc*, certificherà che è guarito, egli uscirà, ma non prima ».

«Elle doit être aussi une réparation; elle durera donc aussi longtemps que le préjudice n'aura pas été réparé, c'est-à-dire, par exemple, que l'objet volé, ou sa valeur, n'aura pas été restitué à qui de droit. Le prisonnier travaillera, économisera en prison, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté envers sa victime.

[...] Mais le malheur est qu'à raison même de son origine, la répression semble destinée à *faire pendant* au salaire, étant née de la vengeance privée d'une offense, comme le salaire est né de la reconnaissance pour un service ; et la marche de la civilisation ne paraît pas plus aller aux peines indéfinies qu'aux salaires non fixés d'avance. La pénalité, en effet, a toujours été traitée – à tort ou à raison [...] – comme si elle était précisément l'opposé du salariat.»

«La pena deve rappresentare anche una riparazione; durerà il tempo necessario affinché il pregiudizio non sia stato riparato, cioè, per esempio, finché l'oggetto rubato, o il suo valore, non sarà stato restituito a chi di diritto. Il prigioniero lavorerà, risparmierà in prigione, fino a quando si sarà sdebitato nei confronti della sua vittima.

[...] Ma sfortuna vuole che, in ragione della sua stessa origine, la repressione sembri destinata a far da pendant al salario, essendo nata dalla vendetta privata nei confronti di un'offesa, così come il salario è nato dalla riconoscenza per un servizio; e il cammino della civilizzazione non sembra che si diriga verso pene indefinite non più di quanto il montante dei salari non sia fissato in precedenza. La penalità, in effetti, è stata sempre trattata – a torto o a ragione [...] – come se essa fosse precisamente l'opposto del salariato.»

«C'est le point de vue auquel se sont placés inconsciemment les anciens criminalistes. L'économiste autant que le criminaliste pourrait s'instruire par cette comparaison. Pour tel travail, pour tel produit, telle somme d'argent; pour telle contravention, pour tel délit ou tel crime, telle amende, tant de mois ou d'années de prison. Rien de plus intelligible. Le but semble être, non d'amender, malgré les phrases des auteurs, ni même avant tout de prévenir le retour des faits punis, encore moins d'éliminer de la société l'être démontré anti-sociale, mais bien de satisfaire, je le répète, un certain besoin de symétrie entre l'action du malfaiteur et la réaction sociale. Mal pour mal, de même que bien pour bien; l'échange des préjudices faisant vis-à-vis à l'échange des services».

«È il punto di vista condiviso inconsciamente dagli antichi giuristi specializzati in diritto penale. L'economista al pari del penalista potrebbe imparare da questo paragone. Per un certo lavoro, per un certo prodotto, una certa somma di denaro; per una certa contravvenzione, per un particolare delitto, una certa ammenda, un tot di mesi o anni di prigione. Nulla di più intelligibile. L'obiettivo non sembra essere quelle di emendare, malgrado le frasi degli autori, nemmeno prima di tutto quello di prevenire il ritorno dei fatti puniti, ancora meno di eliminare dalla società l'essere dimostratosi antisociale, ma piuttosto quello di soddisfare, lo ripeto, un certo bisogno di simmetria tra l'azione del malfattore e la reazione sociale. Male per male, così come bene per bene; lo scambio di pregiudizi va in parallelo con lo scambio di servizi.

«[...] Quoi qu'il en soit, le talion est certainement de tous les systèmes de répression le plus satisfaisant pour la conscience populaire. Mais on a beau raffiner les peines, elles renferment toujours un élément de talion plus ou moins dissimulé. La peine, donc, a d'abord été un acte de vengeance, comme le prix a d'abord été un acte de reconnaissance. Seulement, – et c'est le principal changement apporté ici par le progrès social, – à mesure que le commerce se développe, l'élément de reconnaissance que tout échange de produits ou de services renferme, va diminuant, [...] et, à mesure que la pénalité se développe, le sentiment de la vindicte, privée ou publique, y devient de plus en plus secondaire. Il pourrait donc sembler conforme aux tendances de la civilisation, et spécialement aux principes égalitaires de notre âge, de récompenser ou de punir les actions

«[...] In tutti i modi, il taglione, fra tutti i sistemi repressivi, è certamente quello che più soddisfa la coscienza popolare. Ma nonostante pene migliorate, esse racchiudono sempre un elemento di taglione più o meno dissimulato. La pena, dunque, è innanzi tutto un atto di vendetta, così come il prezzo è stato inizialmente un atto di riconoscenza. Soltanto che – e questo è il principale cambiamento apportato dal progresso sociale – mano a mano che il commercio si è sviluppato, l'elemento di riconoscenza, che ogni scambio di prodotti o di servizi racchiude, va diminuendo [...] e, mano a mano che la penalità si sviluppa, il sentimento della vendetta, privata o pubblica, diventa sempre più secondario. Sembrerebbe quindi conforme alle tendenze della civilizzazione, e specialmente ai principi egalaritari del nostro tempo, ricompensare o punire le azioni

en raison de leur mérite ou de leur démerite intrinsèque, sans nul égard à la personnalité de leurs auteurs. Or, précisément, les nouveaux criminalistes italiens, ne se lassent pas de revendiquer l'honneur de s'être beaucoup plus occupés du criminel que du crime et de n'avoir jamais envisagé le méfait abstraction faite du malfaiteur».

in ragione del loro merito o del loro demerito intrinseco, senza riguardo alla personalità dei loro autori. In tal senso, precisamente, i nuovi criminologi italiani, non si stancano di rivendicare l'onore di essersi occupati molto più del criminale che del crimine e di non aver mai delineato il misfatto facendo astrazione dal malfattore».

«Le grand remède au délit, je l'avoue cependant, ce n'est pas la pénalité, c'est l'opinion publique, qui est aussi le véritable gouvernement au fond [...]. Chaque catégorie de délits monte ou baisse numériquement, suivant que l'opinion devient plus indulgente ou plus sévère à son égard. [...] Mais le malheur est que l'opinion, remède souverain au crime, est en partie sous la dépendance du mal qu'elle doit combattre. [...] Reprenant le parallèle de tout à l'heure entre le côté économique et le côté criminel des sociétés, j'y puiserais volontiers une induction favorable à l'espérance que la peine, avec le délit, est destinée à disparaître peut-être un jour, remplacée avec avantage. Au lieu d'opposer la peine au prix, comparons-la à une production industrielle; ce point de vue est bien plus vrai».

«Il rimedio efficace nei confronti del delitto, lo confesso tuttavia, non è la penalità, è l'opinione pubblica che, in fondo, è anche il vero governo [...]. Ogni categoria di delitti aumenta o diminuisce numericamente in funzione dell'indulgenza o della severità dell'opinione pubblica nei suoi confronti. [...] Ma sfortuna vuole che l'opinione pubblica, rimedio sovrano contro il crimine, è in parte alle dipendenze del male che dovrebbe combattere. [...] Riprendendo l'analogia precedente tra l'ambito economico e quello criminale delle società, estrapolerei volentieri un'induzione favorevole alla speranza che la pena, con il delitto, sia destinata forse un giorno a sparire, sostituita con profitto. Invece di opporre la pena al prezzo, compariamola ad una produzione industriale; questo punto di vista è molto più vero».

«La pénalité, ai-je dit ailleurs, a ceci de commun avec l'industrie que l'une et l'autre contribuent à empêcher le retour, la répétition de faits dommageables. Seulement, pour l'une il s'agit de faits naturels, et pour l'autre de faits humains. L'industrie cherche à prévenir le retour des douleurs causées par le froid, la faim, la maladie, le défaut de communications, etc., pendant que la pénalité s'efforce d'empêcher le retour des douleurs causées par l'assassinat, le vol, l'escroquerie et autres délits. Or, nous voyons qu'une industrie quelconque, si grossière qu'elle soit, se maintient et garde son utilité indéfiniment, jusqu'au moment où quelque découverte physique ou biologique fait avancer la connaissance qu'on a des causes du fait à combattre».

«La penalità, ho detto altrove, ha in comune con l'industria il fatto che l'una e l'altra contribuiscono ad impedire il ritorno, la ripetizione di fatti dannosi. Soltanto che per l'una si tratta di fatti naturali, per l'altra di fatti umani. L'industria cerca di prevenire il ritorno delle sofferenze causate dal freddo, dalla fame, dalla malattia, dalla mancanza di comunicazioni, ecc., mentre la penalità si sforza di impedire il ritorno delle tribolazioni causate dall'assassinio, dal furto, dalla truffa e da altri delitti. In tal senso, vediamo che un'industria qualsiasi, per quanto malonesta, si mantiene e salvaguarda la propria utilità indefinitamente, fino al momento in cui una qualche scoperta fisica o biologica fa progredire la conoscenza delle cause dell'evento da combattere».

«[...] L'essentiel est donc de chercher les causes du délit pour parvenir à le détruire ; et il est bien possible que, lorsqu'elles apparaîtront enfin, à force de statistiques et d'observations médico-légales accumulées, après de longues discussions entre écoles rivales, la pénalité telle que nous l'entendons soit rejetée presque en entier, comme un palliatif discrédité par un spécifique. Quoi qu'il advienne de cet espoir ou de ce souhait, la *nuova scola* aura eu l'honneur de poursuivre un noble but, avec courage et avec talent.

Disons-le en finissant: ce qui lui manque le plus jusqu'ici, c'est une conception suffisamment rationnelle de la morale, comme justification et surtout comme rectification de ses idées sur l'immoralité des actes. Elle emprunte trop facilement aux utilitaires leur point de vue incomplet où il n'est tenu compte que des désirs

«[...] L'essenziale è dunque cercare le cause del delitto per pervenire a distruggerlo; ed è possibile che, quando esse alla fine appariranno, a forza di statistiche e di osservazioni medico-legali accumulate, dopo lunghi anni di discussioni fra scuole rivali, la penalità così come la intendiamo sia rigettata quasi completamente, come un palliativo discredito da un altro rimedio. A prescindere da ciò che accadrà, la *nuova scola* avrà avuto l'onore di perseguire un nobile obiettivo, con coraggio e con talento.

Diciamolo in conclusione: quello che le manca di più fin qui è una concezione sufficientemente razionale della morale come giustificazione e, soprattutto, come rettificazione delle sue idee sull'immoralità degli atti. Essa prende in prestito troppo facilmente agli utilitaristi il loro punto di vista incompleto in cui si tiene conto soltanto dei desideri

humains, comme s'il n'y avait pas aussi, dans le champ de l'histoire, un fleuve de croyances humaines qui se déroulent au soleil avec une indépendance presque entière à l'égard des premiers. Mais ce n'est pas ici le lieu de développer cette manière de voir».

umani, come se non esistesse, nella storia, un fiume di credenze umane che si sviluppano sotto il sole quasi indipendentemente dai primi. Ma non è questo il luogo per approfondire questo modo di vedere le cose».

La carriera politica



Il 4 aprile 1909 Garofalo viene nominato Senatore,
carica mantenuta per tutta la vita.

Nella sua carriera parlamentare, partecipò ai lavori di numerose Commissioni (ad esempio, riforma del Codice di procedura penale, finanze, reclutamento e carriera dei magistrati), anche in qualità di Presidente.

18 aprile 1834



Raffaele Garofalo muore a Napoli.

1 maggio 1934



Il presidente del Parlamento, Luigi Federzoni, all'inizio del dibattito parlamentare del giorno, rivolge il pensiero «ai numerosi ed eminenti colleghi che ci lasciarono per sempre [...]». *Raffaele Garofalo, napoletano, magistrato di raro valore, pervenuto fino al sommo grado della gerarchia giudiziaria, ma sopra tutto cultore acuto e originale del diritto penale, anzi uno dei fondatori della così detta scuola positiva, pur riconoscendone, col passare degli anni, gli eccessi pericolosi. [...] il barone Garofalo esplicò un'attività parlamentare cospicua, come oratore pronto e versatile, relatore di importanti disegni di legge, e membro laborioso delle nostre più autorevoli commissioni. Egli aveva aderito con fervore, e da tempo, al fascismo.*

[...] Probabilmente, proprio secondo questa logica egli aderì al Fascismo; rivoluzione concreta con un programma e con un fine nel quale egli poteva anche scorgere talune di quelle rivendicazioni delle classi lavoratrici per le quali aveva tanto combattuto.

[...] Oratore affascinante, conquistatore di folle e di masse, lavoratore instancabile (si calcola che abbia tenuto oltre 2300 lezioni universitarie e più di 600 conferenze, senza contare le numerosissime arringhe e discorsi politici) Enrico Ferri è stato senza dubbio una delle più caratteristiche figure italiane di tutto il nostro recente e periglioso periodo unitario; del quale ha vissuto con intensità tutte le fasi, fino a quest'ultima nostra conclusiva e riparatrice.

Bibliografia

Archivio Storico Senato della Repubblica, *Raffaele Garofalo*, Senato della Repubblica Italiana,
<http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/643aea4d2800e476c12574e50043faad/938a0b49bd33a3a64125646f005c0807?OpenDocument>, 17 ottobre 2013

Bisi R., *Gabriel Tarde e la questione criminale*, Milano, FrancoAngeli, 2004

Camponeschi P., «*Garofalo, Raffaele*», in *D.B.I.*, vol. 52, 1999,
http://www.treccani.it/enciclopedia/garofalo_%28Dizionario-Biografico%29/, 17 ottobre 2013

Criminocorpus, 16 agosto 2012, <http://criminocorpus.cnrs.fr/>, 20 ottobre 2013

Gallica, Bibliothèque Numérique, <http://gallica.bnf.fr>

Garofalo R., *Criminologia. Studio sul delitto, sulle sue cause e sui mezzi di repressione*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1885

Garofalo R., *Riparazione alle vittime del delitto*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1887

«L'inaugurazione dell'anno giuridico alla Corte di Cassazione», *La Stampa*, 7 novembre 1916,
www.archiviolaStampa.it, 17 ottobre 2013

«La morte di Enrico Ferri», *La Stampa*, 13 aprile 1929, www.archiviolaStampa.it

Tarde G., «Positivisme et pénalité», *Archives d'anthropologie criminelle*, tome II, 1887,
http://www.enap.justice.fr/campus/03biblio_tarde_fonds_historique.php

Tarde G., «La Criminologie», *Revue d'anthropologie*, tome III, 1888, pp. 521-533, http://www.enap.justice.fr/campus/03biblio_tarde_fonds_historique.php



Agli albori della criminologia scientifica

allegato a

Manuale di criminologia

I. Le teorie e II. Criminalità, controllo, sicurezza

ISBN

978-88-491-3842-9 e 978-88-491-3843-6

© 2013 Edizioni Entro Le Mura – www.edizionientrolemura.it

© Clueb 2013 – www.clueb.it